



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 51

OGGETTO:

**SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE
MODALITA' DI GESTIONE.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Sindaco	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Consigliere	Sì
BAIMA Massimo	Consigliere	Sì
AUDI Claudia	Consigliere	Sì
GILLIO Maura	Consigliere	Sì
BALLESIO Simone	Consigliere	Sì
ADAMO Antonio	Consigliere	Sì
BORELLA Valentino	Consigliere	No
DIBENEDETTO Francesco	Consigliere	Sì
TOGNI Renato Walter	Consigliere	Sì
VIANO Roberto	Consigliere	Sì
CASTELLAR Valeria	Consigliere	Sì
ARMINIO Davide	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

È altresì presente l'Assessore Esterno MUSCAS Samuele, che partecipa senza diritto di voto.

Assiste l'adunanza il Segretario Generale BARBATO dott.ssa Susanna la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita relazione del Consigliere Zambello;
- Premesso che:
 - il Comune di Nole è proprietario di un edificio sito in Via Ponte Masino n. 1, Frazione Vauda, denominato “ex scuole di Vauda” in quanto fino agli anni 50 è stato adibito, appunto, a sede delle scuole elementari comunali;
 - con deliberazione n. 178 del 18.12.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento igienico-funzionale ed impiantistico dell'edificio comunale denominato ex scuole di Vauda di Via Ponte Masino 1”: l'intervento in progetto prevede il restauro conservativo, il recupero funzionale e l'ampliamento dell'edificio denominato “ex Scuole Vauda” finalizzato al riutilizzo della struttura come micro – nido e baby parking;
 - con deliberazione n. 59 del 24.05.2022 la Giunta Comunale ha approvato la perizia di variante, a riguardo dei lavori di “ristrutturazione e adeguamento igienico-funzionale ed impiantistico dell'edificio comunale denominato ex scuole di Vauda di Via Ponte Masino 1”
 - con determinazione n. 954/630 del 24.10.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nole è stato preso atto e approvato il certificato di ultimazione lavori di cui al punto precedente;
- Dato atto che l'Amministrazione Comunale, nel quadro di una politica di tutela della famiglia e dei diritti dell'infanzia, ha inteso istituire presso parte dei locali dell'edificio comunale sito in Via Ponte Masino n. 1, un micro nido comunale per accogliere i bambini in età compresa dai tre mesi ai tre anni per favorire un armonico sviluppo fisico e psichico integrando l'opera educativa delle famiglie;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2021 ad oggetto: “Servizio di micro nido comunale. Istituzione e modalità di gestione”;
- Preso atto:
 - che in data 04.07.2022 è stato pubblicato il bando per l'affidamento in concessione del servizio di micro nido comunale e servizi complementari, presso l'edificio di cui sopra;
 - che a seguito della pubblicazione di tale bando nessun operatore economico ha presentato istanza di partecipazione-offerta;
 - della necessità di rendere la struttura maggiormente confacente alle esigenze del territorio nonché degli operatori del settore;
- Preso atto che:
 - nel quadro del sistema integrato di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni – introdotto dal d.lgs. 13 aprile 2017 n. 65 – il servizio di “micronido” e di “asilo nido” vengono accorpati in una finalità di carattere unitario, consistente nella promozione del benessere, dello sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze dei destinatari dei servizi medesimi;
 - atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1044/1971, l'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico;
- Ritenuto pertanto opportuno, in questo contesto ed al fine di poter rispondere alle esigenze multiformi e variegate della realtà locale, ridefinire il servizio di “Micro Nido” quale servizio di “Asilo Nido”, con la capienza di n. 30 bambini suddivisi tra divezzi e lattanti;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 28.10.2022 con la quale tra l'altro si è proceduto a:
 - stabilire la trasformazione dei locali delle “ex scuole di Vauda” da micro-nido e servizi all'infanzia ad asilo nido;

- approvare lo schema planimetrico, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, in merito all’ipotesi distributiva degli spazi da adibire ad asilo nido comunale suddiviso tra divezzi e lattanti per una capienza massima di n. 30 bambini (n. 24 divezzi e n. 6 lattanti), in conformità alle disposizioni normative vigenti;
 - dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere e curi tutti gli adempimenti necessari all’attivazione, nel fabbricato comunale denominato “ex scuole di Vauda”, di un asilo nido comunale suddiviso tra divezzi e lattanti per una capienza massima di n. 30 bambini (n. 24 divezzi e n. 6 lattanti);
- Preso atto che il Comune, non disponendo di risorse umane ed economiche non è in grado di provvedere ad una gestione diretta del servizio;
- Ritenuto quale modulo ottimale per la gestione del servizio la concessione di servizi, per le seguenti ragioni:
 - strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario – gestore;
 - riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
 - possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione del servizio in concessione, grazie all’autonomia operativa del concessionario, e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti alla qualità del servizio reso;
- Dato atto inoltre che:
 - l’esternalizzazione del servizio risponde ad esigenze di flessibilità ed economicità di gestione comportando nel complesso economie di spesa;
 - l’esternalizzazione mediante concessione amministrativa garantisce comunque all’ente di mantenere la regia organizzativa del servizio nonché l’attività di controllo dei parametri qualitativi richiesti in sede di affidamento;
 - le strutture affidate in gestione a terzi sono controllate dall’Amministrazione Comunale in tutti gli aspetti, dal progetto educativo alla professionalità degli operatori, ai parametri di legge nel rapporto educatrici/bambini, a tutti gli aspetti igienico-sanitari, alimentari ecc.;
- Ritenuto pertanto di individuare nella concessione amministrativa la forma gestionale del servizio di micro nido più idonea a garantire la qualità del servizio offerto e le finalità socio educative dello stesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di standard di funzionamento;
- Evidenziato che il quadro delle prestazioni minime richieste consiste nella gestione delle seguenti attività, che potranno essere oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:
 - servizi educativi;
 - cura e igiene personale dei bambini;
 - somministrazione dei pasti veicolati previo affidamento a terzi del servizio;
 - servizio di igiene e pulizia dei locali;
 - servizio di lavanderia;
 - attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
 - fornitura di presidi igienico - sanitari;
 - pagamento di tutte le utenze;
 - manutenzione ordinaria della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
 - manutenzione ordinaria dell’area giardino (tagli erba, potature piante, ecc.);
 - emissione e incasso delle rette a carico delle famiglie e quant’altro funzionalmente necessario per l’attività in oggetto;
 - servizi connessi alla regolare gestione dell’asilo nido;
- Stabilito che:
 - la remunerazione del costo del servizio verrà garantita al concessionario dall’introito, a sua cura, rischio e spese, delle tariffe a carico dell’utenza poste a base di gara;
 - per l’utilizzo della struttura, il Concessionario dovrà versare un canone di utilizzo che dovrà essere quantificato dall’ufficio tecnico e su cui le ditte concorrenti dovranno presentare offerta in aumento;

- i costi per le utenze saranno a carico del Concessionario;
- saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per la manutenzione ordinaria dell'intera struttura e del giardino circostante;
- Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce che sia il Consiglio Comunale competente ai fini della concessione dei pubblici servizi;
- Rilevato che il servizio di asilo nido può qualificarsi come servizio pubblico locale a rilevanza economica;
- Visto l'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, che testualmente dispone: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità degli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche previste";
- Vista la relazione redatta ai sensi del sopra citato art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 che in allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere rilasciato dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 punto 3) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Il Sindaco Presidente sospende la seduta del Consiglio Comunale per un breve periodo;
- Durante la discussione prendono la parola il Consigliere Castellar e il Sindaco i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale; viene emendata la relazione nel testo che in allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale;
- Il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 12 - Votanti n. 8 - Astenuti n. 4 (Togni, Viano, Castellar e Arminio);

Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. /;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. di **istituire**, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, il **Servizio di Asilo Nido Comunale** per accogliere n. 30 bambini in età compresa dai tre mesi ai tre anni da svolgersi presso i locali dell'edificio di proprietà comunale di Via Ponte Masino 1;
2. di individuare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, quale modulo ottimale per la gestione del servizio, **la concessione di servizio** secondo quanto previsto dagli artt. 140 e 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di **approvare la “Relazione per l’affidamento servizio pubblico locale di rilevanza economica “Asilo nido comunale”** (ex art 34 comma 20, del D.L. 179/2012) **così come modificata durante la discussione** e che allegata alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale;
4. di disporre che:
 - la remunerazione del costo del servizio verrà garantita al concessionario dall’introito, a sua cura – rischio e spese, dalle tariffe a carico dell’utenza;
 - per l’utilizzo della struttura, il Concessionario dovrà versare un canone di utilizzo che dovrà essere quantificato dall’ufficio tecnico e su cui le ditte concorrenti dovranno presentare offerta in aumento;
 - i costi per le utenze saranno a carico del Concessionario;
 - saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per la manutenzione ordinaria dell’intera struttura e del giardino circostante;
5. di **approvare** lo schema di **“Regolamento di gestione asilo nido comunale”**, composto da n. 19 articoli, che in allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale;
6. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico la quantificazione del canone di utilizzo della struttura da porre a base di gara;
7. di demandare al responsabile del Settore Amministrativo ogni successivo e conseguente adempimento derivante dall’adozione del presente provvedimento;
8. di dare atto che con l’approvazione del presente atto vengono abrogati:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2021 ad oggetto: “Servizio di micro nido comunale. Istituzione e modalità di gestione”;
 - la “Relazione per l’affidamento servizio pubblico locale di rilevanza economica - Micro nido comunale” approvata con la deliberazione 24/2021 sopra citata;
 - il “Regolamento di gestione del micro nido comunale” approvato con deliberazione 24/2021 sopra citata.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 06/12/2022 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BARBATO dott.ssa Susanna
